

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERSCAMBIO N. 6 "S.S. 598 - SCALO F.A.L. DI MARSICO NUOVO"

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Modalità di presentazione

- a) il plico contenente le buste interne relative a "documenti" e a "offerta economica", a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nonché pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al par. IV.5 del bando di gara e all'indirizzo di cui al par. I.2 del medesimo;
- b) è, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al par. I.2 del bando, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), le indicazioni relative all'oggetto della gara;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 319);
- h) il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente, come segue:

- Busta 1 “Documenti”

- Busta 2 “Offerta economica”.

I. Contenuto della busta n. 1 “Documenti”

I.1 Documentazione richiesta a pena di esclusione:

- a) domanda di partecipazione alla gara (con specifica indicazione del codice CIG, dell'oggetto del presente appalto, nonché, relativamente al mittente, del numero telefonico, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata) recante dichiarazione del possesso:

1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo par. I.2;

2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo par. I.3;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis, d. l.vo n. 163/2006 e della delibera A.V.C.P. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

d) attestazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

e) dichiarazione di presa d'atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate in "computo metrico" ed "elenco prezzi" non hanno valore negoziale essendo il prezzo determinato attraverso gli stessi convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso e invariabile ai sensi

dell'art. 53, comma 4, d.lvo n. 163/2006 e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, nonché a tutti gli atti e i documenti costituenti l'appalto;

f) attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010: i concorrenti sono obbligati a prendere visione dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l'intervento e per ognuno sarà rilasciata una sola attestazione di avvenuto sopralluogo. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai seguenti soggetti:

1) legale rappresentante dell'impresa;

2) direttore tecnico dell'impresa e soggetti all'uopo muniti di delega, recante in allegato copia di un valido documento di identità del delegante.

La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa attestazione, avverrà, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previa richiesta di appuntamento da concordare da concordare con il R.U.P., ing. Eduardo Messano - tel. +39 080/5725209, +39 080/5725234, +39 349/7610619;

g) cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75, d.lvo n. 163/2006: in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, consorziarsi o aggregarsi;

h) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, d. l.vo n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del d. l.vo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

i) dichiarazione di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione;

l) attestazione di avvenuto pagamento del contributo nell'importo stabilito dall'A.V.C.P., a favore della stessa secondo le modalità e i termini previsti dalle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005, al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>;

m) indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile del concorrente;

n) indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita iva e dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *bis* e *quinquies*, d. l.vo n. 163/2006 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (v. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2014, n. 1296).

o) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i

limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

p) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e GEIE:** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere allegato:

1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredata dall'indicazione, pena l'esclusione, della quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio corrispondente alla quota di lavori affidata a ciascun componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario;

2) se già costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione, pena l'esclusione, del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e della quota di partecipazione al raggruppamento corrispondente alla quota di lavori affidata a ciascun componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al

possesso dei requisiti di propria pertinenza; le imprese cooptate ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e rendere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3;

q) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d. l.vo n. 163/2006, deve essere indicato in sede di offerta, pena l'esclusione, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006 e presentare e sottoscrivere, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo par. I.2 unitamente all'offerta; ai consorziati individuati per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;

r) **limitatamente ai consorzi stabili:** ai sensi dell'art. 36, comma 5, d. l.vo n. 163/2006, i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio ed eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa, sono tenuti a indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati esecutori il consorzio concorre; questi ultimi devono possedere e dichiarare, pena l'esclusione, i requisiti di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara: in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale;

s) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:**

una dichiarazione ai sensi dell'art. 118, d. l.vo n. 163/2006, con la quale il concorrente indica i lavori della categoria prevalente che intende subappaltare, nei limiti previsti dalla citata disposizione;

t) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, d. l.vo n. 163/2006, il concorrente può avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo capo III, par. III.1;

u) **limitatamente alle imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese ex art. 3, comma 4-ter l. n. 33/2009:** occorre operare una differenziazione ai fini della partecipazione alla gara e della qualificazione, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della stessa, in conformità a quanto stabilito nella determinazione dell'A.v.c.p. n. 3 del 23 aprile 2013: "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d. l.vo 163/2006".

In caso di partecipazione alle gare da parte di imprese riunite nell'ambito di una rete di imprese, ricorre l'obbligo:

- di presentare in originale, o in copia autentica conforme all'originale ai sensi di legge, pena l'esclusione, il contratto di rete costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.l. n. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012), iscritto nel registro delle imprese per ciascun partecipante, che ha acquisito efficacia a decorrere dall'ultima delle iscrizioni imposte a tutti i contraenti originari. Nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale;

- di presentare in originale o in copia autentica conforme all'originale, ai sensi di legge, pena l'esclusione, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- nel caso in cui la rete sia dotato di un organo comune e di soggettività giuridica, nel cui programma rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara, l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, sicché la domanda e l'offerta presentate valgono a impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto, salvo diverse indicazioni in sede di offerta. L'organo comune deve indicare la composizione dell'aggregazione tra le imprese che partecipa alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. Il contratto di rete deve contemplare il conferimento di un mandato che presenti tutti i requisiti stabiliti dall'art. 37 del d. l.vo n.

163/2006 a partecipare a procedure di gara e a stipulare il relativo contratto;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, deve essere confermata, dalle imprese retiste, pena l'esclusione, all'atto della partecipazione alla gara, mediante la sottoscrizione della domanda e dell'offerta, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dell'organo di rappresentanza comune al quale è stato conferito il potere, in qualità di mandatario, di presentare l'offerta nella presente procedura di gara;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sia sprovvisto di organo comune, laddove il contratto di rete escluda tale potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento costituendo o costituito, con l'applicazione delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a una delle imprese retiste partecipanti alla gara per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre

ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara alla stessa stregua di un R.T.I. costituito.

Il mandato può assumere alternativamente la forma di: scrittura privata non autenticata, sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete o dai loro rappresentanti legali, nel caso di contratto di rete redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente;

- in ogni caso, ciascuna impresa retista deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi parr. I.2 e I.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali di propria competenza.

I.2 Requisiti di ordine generale

Una dichiarazione redatta ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione per l'attività oggetto di appalto nei registri della Camera di Comercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, completa dei dati anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, d. l.vo n. 163/2006 quali:

a) soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che l'autorizzazione alla continuità aziendale sia stata già concessa dal Tribunale al momento della partecipazione alla gara (da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 marzo 2014, n. 463) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, l. n. 1423/1956 (ora art. 6, d. l.vo n. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10, l. n. 575/1965 (ora art. 67, d. l.vo n. 159/2011);

c) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del Codice. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) devono riguardare:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere rese anche dal procuratore ad negotia se lo stesso si connota come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1, c.c. e, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti (v. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23).

L'espressione «socio di maggioranza» in caso di società con meno di quattro soci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38, comma 1, d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (v. Cons. Stato, Ad. plen., 6 novembre 2013, n. 24).

La dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) deve riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sussiste in capo al cessionario di azienda l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che abbiano operato presso la cedente nell'ultimo anno anteriore alla data di indizione del bando (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10).

Sussiste, altresì, in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 163/2006, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che abbiano operato presso la società incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno (v. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21).

Qualora vi siano tali soggetti, il concorrente deve dichiarare l'assenza delle predette cause di esclusione oppure indicare le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Qualora vi siano soggetti per i quali sussistano le predette cause di esclusione, il concorrente deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, l. 19.3.1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) soggetti che hanno commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

A quest'ultimo fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, co. 1 e 2 bis, d.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Al medesimo proposito, non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia già conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario (v. Cons. Stato, Ad. plen., 5 giugno 2013, n. 15 e 20 agosto 2013, n. 20);

h) soggetti iscritti, ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, d. l.vo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, co. 2, d. l. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, co. 1, d. lvo. n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'art. 47, co. 2, d. lvo. n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

l) soggetti che non presentino la certificazione di cui all'art. 17, legge n. 68/1999, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38, d. lvo n. 163/2006;

m) soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d. lvo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006;

m-ter) soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'art. 4, co. 1, l. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'A.V.C.P., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 lett. m-ter), deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti anche non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Valgono per la dichiarazione di cui alla presente lett. m-ter) le prescrizioni di cui alle precedenti lett. b) e c) quanto a "procuratori ad negotia" (Ad. plen., n. 23/2013 cit.) e "socio di maggioranza" (Ad. plen., n. 24/2013 cit.);

m-quater) soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

I concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi suindicate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti (ad es. visure storiche, statuti, documenti relativi all'organizzazione aziendale, accordi contrattuali all'interno dello stesso gruppo) da cui emerge la sussistenza di tale autonomia e in cui si dia evidenza che la situazione di controllo, di mero collegamento ex art. 2359, comma 3 c.c., o relazione di semplice fatto (ad es. società tra loro del tutto indipendenti, ma controllate dalle stesse persone fisiche, oppure da

persone fisiche appartenenti alla stessa famiglia), non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura "Verifica della documentazione – sussistenza situazione di controllo".

La verifica di detta documentazione e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

2) di non essersi avvalso dei piani di emersione in applicazione della l. n. 266/2002;

3) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'art. 41, d. l.vo n. 198/2006;

4) l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44, d. l.vo. n. 286/1998;

5) di non aver instaurato, a decorrere dal 28.11.2012, a norma dell'art. 53, comma 16 *ter*, d. l.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. e), l. n. 190/2012, rapporti lavorativi o professionali con ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui ha beneficiato l'impresa concorrente;

6) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, d. l.vo n. 163/2006, ossia che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo, o in raggruppamento temporaneo a valle di una aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, ovvero

consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero ancora quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006, si applica l'art. 43, d.P.R. n. 445/2000; resta fermo per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, d. l. n. 210/2002, convertito dalla l. n. 266/2002 e di cui all'art. 3, co. 8, d. l.vo. n. 494/1996 (ora art. 90, co. 9, d. l.vo. n. 81/2008), nonostante la possibilità ex *lege* della stazione appaltante di acquisirlo d'ufficio.

I.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica:

Una dichiarazione, redatte ai sensi della Parte Terza, capo I, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica, come segue:

a) il possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta per la categoria e la classifica indicata al capo II, par. II.7 del bando di gara.

- Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, d.l.vo n. 163/2006, con le seguenti precisazioni:

1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento e alla quota di lavori che intende assumere;

2) ai sensi dell'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola;

b) certificazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o

consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, a eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Ai sensi dell'articolo 63, d.P.R. n. 207/2010, il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A..

In alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleghi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

II. Contenuto della busta n. 2 “Offerta economica”

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, redatta mediante dichiarazione resa su carta resa legale, contenente:

- a) l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza già stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

b) la specificazione dei costi della sicurezza cd. "aziendali" inclusi nell'offerta economica.

Ulteriori precisazioni:

1) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

2) la percentuale di ribasso è indicata obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l'importo indicato in lettere;

3) la percentuale di ribasso offerta non riguarda, né si applica all'importo degli oneri per la sicurezza già stimati dalla stazione appaltante;

4) la mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza cd. "aziendali" comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente per carenza di un elemento essenziale dell'offerta ex art. 46, comma 1 bis, d. l.vo n. 163/2006.

II.1 Precisazioni

a) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del d. l.vo n. 163/2006:

1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione di cui alla busta n. 1;

b) limitatamente alle imprese aggregate, tenendo conto delle peculiarità derivanti dalla sussistenza a monte di un contratto di rete: l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, nel caso di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica; dal rappresentante legale dell'impresa retista alla quale già nel contratto sono stati conferiti i potere di gestione e rappresentanza che l'abilitano quale organo rappresentativo, poi confermato in sede di partecipazione alla gara, a presentare l'offerta, in qualità di mandataria, in nome e per conto delle mandanti, nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica; viceversa, nel caso in cui il contratto di rete non contiene il mandato a un organo rappresentativo, ovvero nel caso in cui l'organo rappresentativo nominato (persona fisica o giuridica) non partecipi alla gara, i documenti economici sopra indicati devono essere sottoscritti, pena l'esclusione, dai rappresentanti legali di tutte

le imprese della rete, nel caso di raggruppamento costituendo, ovvero dal soggetto cui è stato conferito mandato prima della partecipazione alla gara, alla stregua di un R.T.I. costituito.

III. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

III.1 Avvalimento

In applicazione della Parte I, par. I.1, lett. t), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

- a) in relazione soltanto ai requisiti speciali di cui all'attestazione di qualificazione SOA richiesta dal presente disciplinare di gara;
- b) è ammesso l'avvalimento cd. "plurimo o frazionato" (v. Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874; comunicato dell'A.V.C.P. del 20.3.2014);
- c) della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente;
- d) all'impresa ausiliaria è fatto divieto di partecipare in proprio alla presente gara;
- e) l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria (divieto di cd. "avvalimento a cascata", v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832);
- f) anche le imprese ausiliarie devono possedere i requisiti di cui all'art. 38, d. l.vo n. 163/2006;

g) ai sensi dell'art. 49, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, alla documentazione amministrativa, oltre all'eventuale attestazione S.O.A. del concorrente e dell'impresa ausiliaria, devono essere allegati:

1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, d. l.vo n. 163/2006;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, d. l.vo n. 163/2006;

3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, secondo le indicazioni di cui all'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 207/2010; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

III.2 Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del d. l.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui al par. III.1, lett. a), del bando di gara è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con le seguenti precisazioni:

a) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autenticata del certificato del sistema di qualità conforme alle predette norme, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000 riportante i contenuti della certificazione originale;

b) la predetta condizione può, altresì, essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;

c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d. l.vo n. 163/2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

III.3 Cause di esclusione

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46 comma 1 *bis* del d.l.vo n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2 del d.l. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011, l'esclusione del concorrente può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti;
- b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plachi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

I. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), d. l.vo n. 163/2006, secondo il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza.

II. Fasi di gara:

II.1 Fase iniziale di ammissione alla gara

a) Il giorno e l'ora fissati dal par. IV.8 del bando di gara per l'apertura dei plachi pervenuti, la Commissione di gara provvede, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plachi pervenuti nei termini, a verificare:

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plachi e, in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ne dispone l'esclusione;

2) dopo l'apertura dei plachi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti "Documenti" e "Offerta economica";

b) la Commissione di gara, provvede all'apertura della busta contenente i "Documenti" e, sulla base della documentazione presentata, provvede a verificare:

1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della busta con dicitura "Verifica della documentazione – sussistenza situazione di controllo" si procederà alla verifica di cui al successivo par. III, n. 4);

2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), d. l.vo n. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo e 36 comma 5 secondo periodo;

3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati o retisti, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, a escluderle dalla gara;

4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara;

Provvede inoltre a:

- stilare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- al sorteggio del 10% delle ditte ammesse ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 48. d. l.vo n. 163/2006.

La stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso dei suddetti requisiti.

III. Apertura della busta “Offerta economica” e formazione graduatoria provvisoria

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, constatata l'integrità delle buste interne contenenti l'"Offerta economica", procede:

- 1) alla verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni;
- 2) alla verifica della correttezza formale dell'indicazione dei ribassi percentuali offerti;
- 3) alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
- 4) a verificare gli altri documenti prodotti al fine di comprovare che la situazione di controllo o di collegamento non abbia influito sulla formulazione dell'offerta e pertanto:
 - accerta la non imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale;
 - esclude i concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili a un unico centro decisionale;

5) alla formulazione della graduatoria provvisoria; in caso di parità tra più offerte la collocazione delle stesse nella graduatoria si determinerà mediante sorteggio;

6) a individuare le eventuali offerte anomale ai fini della relativa verifica di congruità;

7) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia, nel rispetto del procedimento di cui agli artt. 86 e ss. d. l.vo n. 163/2006 e dell'art. 121 d.P.R. n. 207/2010 (v. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1478);

8) in caso di esito negativo della verifica di congruità, l'offerta sarà esclusa e si procederà alla verifica dell'offerta che segue in graduatoria e, così, fino all'individuazione dell'offerta congrua.

IV. Aggiudicazione

a) la Commissione di gara, a conclusione dei lavori, redige apposito verbale di aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta recante il prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida;

b) l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, d. l.vo n. 163/2006, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo competente;

c) ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8 del d. l.vo n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d. l.vo n. 163/2006, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, del possesso dei prescritti requisiti generali e

speciali; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis, d. l.vo. n. 163/2006 e della delibera A.V.C.P. n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 d.P.R. n. 445/2000 la stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo a uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43, d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- 2) annullare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- 3) in presenza di situazione di avvalimento, nel caso di dichiarazioni mendaci dell'impresa ausiliaria, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera h) del d. l.vo n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, escludere il concorrente e incamerare la cauzione provvisoria.

V. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

a) l'aggiudicatario è obbligato a:

1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d. l.vo n. 163/2006;

4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett.

b), d. l.vo n. 494/1996;

5) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c), d. l.vo n 163/2006, all'art. 89, comma 1, lett. h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, d. l.vo n. 81/2008;

6) l'aggiudicatario, se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai

sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'art. 17, comma 3, l. n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

7) per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari, non ancora costituiti, nonché per le imprese della rete concorrenti in R.T.I., non ancora costituiti, il cui contratto istitutivo non contiene il mandato a un organo rappresentativo e che, quindi, in fase di partecipazione alla gara hanno sostituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti parte della rete, qualificato mandatario, con l'impegno scritto al conferimento dello stesso a seguito dell'aggiudicazione, devono produrre l'atto per scrittura privata autenticata o atto pubblico oppure firmato ai sensi dell'art. 24 del d. l.vo n. 82/2005 di avvenuto conferimento del mandato collettivo all'operatore economico indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva i precedenti obblighi in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, è revocata dalla stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il

risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

a) tutte le dichiarazioni richieste:

1) sono rilasciate ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579);

3) devono essere corredate dal numero di fax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati o aggregati in rete, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche

stati, qualità personali e fatti relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (v. Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2014, n. 1563);

c) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 46, comma 1, d. l.vo n. 163/2006;

d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6, e 47, d. l.vo n. 163/2006;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19, d.P.R. n. 445/2000;

f) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett. a), punto 3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, a ogni effetto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dalla legge;

g) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012 e dell'art. 23, comma 1, lett b), d. l.vo 14 marzo 2013 n. 33, la stazione appaltante provvederà a dare pubblicità di tutte le informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto relativo alla

realizzazione di tutte le opere e provviste, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori indicati in oggetto.

II. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità del Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240, d. l.vo n. 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **interpello:** la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d. l.vo n. 163/2006, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso

l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'art. 13 del d. l.vo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento è l'ing. Eduardo Messano;

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d. l.vo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi dei vigenti provvedimenti del Garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- 5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso, ove abbiano interesse a ricorrere;
- 6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- 7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, d. l.vo n. 196/2003;
- 8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- 1) il d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163;
 - 2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010;
 - 3) tutta la normativa vigente compatibile con la presente gara d'appalto;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, revocare o non aggiudicare la gara, senza alcun diritto dei concorrenti, e dell'aggiudicatario provvisorio, a rimborso spese e/o indennizzi di qualsivoglia indole.

Bari, 10 aprile 2014